È stato approvato, nella serata di ieri, **13 maggio**, il c.d. “**Decreto Rilancio**”. Si richiamano, di seguito, alcune delle **principali novità previste**. Con la precisazione che il DL non è ancora stato pubblicato e potrebbe essere soggetto a variazioni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Versamento Irap** | Non è dovuto il versamento del **saldo Irap 2019** e della **prima rata dell’acconto**, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, **ricavi non superiori a 250 milioni di euro**. |
| **Contributo a fondo perduto** | È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai **titolari di partita Iva** con **ricavi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020 è inferiore ai due terzi** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. L’importo del contributo è **compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato**, a seconda dell’**ammontare dei ricavi e dei compensi**del periodo d’imposta precedente. |
| **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni** | Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al **rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro** e **fino a 50 milioni di euro**, che hanno subito una **riduzione dei ricavi** a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una **detrazione d’imposta** in capo ai **soci** persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “**Fondo Patrimonio PMI**”, finalizzato a **sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi** emessi dalle società. |
| **Credito d’imposta locazioni** | Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d’imposta precedente, è previsto un **credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del **30%**, in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d’azienda**, comprensivi di almeno un **immobile a uso non abitativo**. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel **periodo d’imposta 2020**con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio.** |
| **Reddito di emergenza** | È riconosciuto un **reddito straordinario ai nuclei familiari** in condizioni di **necessità economica**, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in **due quote ciascuna pari a 400 euro** (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). |
| **Indennità di 600 euro** | **Ai soggetti già beneficiari,** per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a **600 euro** è **erogata anche per il mese di aprile 2020**. Per il mese di **maggio** l’indennità è individuata in misura pari a **1.000 euro**, ma solo a condizione che ci sia stata una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito**del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’**indennità di 600 euro**è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di **determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi** che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** o il **loro rapporto di lavoro.** |
| **Indennità a favore dei lavoratori domestici** | Ai **lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro**, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, **uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali** è riconosciuta, per i mesi di **aprile** e **maggio 2020**, un’**indennità mensile pari a 500 euro,**per ciascun mese. |
| **Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico** | Per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la detrazione si applica nella misura del **110%** per le **spese di isolamento termico** e per le spese di **sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione**. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno **due classi energetiche** dell’edificio. È riconosciuta la **detrazione del 110%** anche per gli **interventi antisismici** sugli edifici nonché per gli **interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici**. |
| **Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro** | Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione **in luoghi aperti al pubblico**è riconosciuto un **credito d’imposta pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus Covid-19. |
| **Proroga dei termini di versamento** | I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il **16 settembre 2020**. |
| **Trasmissione telematica dei corrispettivi** | Viene prorogato fino al **1° gennaio 2021** il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di **trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione**. |
| **Lotteria degli scontrini** | È differita al **1° gennaio 2021** la decorrenza della c.d. “**lotteria degli scontrini**”. |
| **Pagamento avvisi bonari** | È prevista una **rimessione nei termini** per i **pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto**, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le **comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R.  633/1972**, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai **redditi soggetti a tassazione separata**. La norma prevede altresì la **sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020**. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. |
| **Proroga termini versamento adesioni e mediazioni** | Viene disposta la **proroga al 16 settembre** del versamento della prima o unica rata relativa alle **adesioni** sottoscritte, dei versamenti relativi alle **mediazioni**, alle **conciliazioni**, al **recupero dei crediti di imposta** e a determinati **avvisi di liquidazione.** |
| **Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini** | Gli **atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni**, di **recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono **emessi entro il 31 dicembre 2020** e sono **notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**. |